



## NORMATIVA AMBIENTE

Circolare n. 12 – Luglio 2023

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

#### **OGGETTO: RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti**

Con il Decreto 4 aprile 2023 n. 59, il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che sostituirà l'attuale gestione cartacea (registro di carico e scarico e formulari) a decorrere **dal 15 dicembre 2024**.

#### Chi deve iscriversi al RENTRI?

- ⇒ gli enti e le imprese che effettuano il recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti;
- ⇒ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- ⇒ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- ⇒ i produttori di rifiuti pericolosi;
- ⇒ i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti.

Sono esclusi i produttori di rifiuti non pericolosi fino a dieci dipendenti, che continueranno ad assolvere gli adempimenti con l'attuale formula cartacea.

L'iscrizione avviene con tempistiche differenti a seconda della classe di utenti, come riportato nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA SOGGETTI</b>	<b>TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <i>con più di cinquanta dipendenti</i> e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trasportatori, recuperatori e smaltitori professionali di rifiuti);</li><li>▪ enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.</li></ul>	<b>dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti</li></ul>	<b>dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati</li></ul>	<b>dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026</b>

#### **SITECH S.R.L.**

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: [info@sitechsrl.com](mailto:info@sitechsrl.com)

w. [sitechsrl.com](http://sitechsrl.com)

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.



Certificato No. IT19-31105A



Certificato No. IT20-6208C



### Come iscriversi al RENTRI?

L'articolo 21 del Decreto indica in un prossimo Regolamento (da emanare con uno o più decreti ministeriali entro 180 giorni dall'entrata in vigore del RENTRI) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e monitoraggio, oltre alle istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori.

Nel Regolamento dovranno poi definirsi i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI, le modalità di compilazione dei modelli, i requisiti per i servizi di consultazione, manuali e guide sintetiche ed il funzionamento degli strumenti di supporto.

### Iscrizione facoltativa

Il sistema RENTRI prevede che i soggetti non obbligati o per i quali non decorra l'obbligo possono iscriversi volontariamente alla piattaforma e possono procedere in qualsiasi momento alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

### Obblighi per i soggetti iscritti al RENTRI

A seguito dell'iscrizione vigono specifici obblighi per i soggetti tenuti al RENTRI, in particolare:

#### Contributi annuali e di segreteria:

I soggetti tenuti al RENTRI devono pagare il contributo annuale e i diritti di segreteria a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro.

#### Trasmissione dati dai registri e formulari:

A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità dei regolamenti previsti all'art.21, a cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi: in base all'art. 14 comma 4, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi il produttore iniziale provvede alla trasmissione dei dati del formulario nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi.

#### Presenza dei servizi di geolocalizzazione.

Con eccezione per coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI dovranno garantire sui propri mezzi di trasporto sistemi di geolocalizzazione basati sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato.

**Sitech S.r.l.**, attraverso i propri Consulenti qualificati e competenti, saprà supportarvi sulle modalità di utilizzo del Renti, non appena saranno emanati i Regolamenti attuativi del nuovo sistema.

**"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a:** [info@sitechsr.com](mailto:info@sitechsr.com)

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web [www.sitechsr.com](http://www.sitechsr.com)